

Da "ancisicilia@anci.sicilia.it" <ancisicilia@anci.sicilia.it>
A "sindaci.co" <sindaci.co@anci.sicilia.it>
Data sabato 14 marzo 2020 - 08:15

SINDACO
CAPI AREA
P.M.
PROV. CIVILE
SEGRETARIO
PRESIDENTE

Invio Ordinanza contingibile e urgente n°5 adottata dal Presidente della Regione Siciliana in data 13.03.2020

Si invia, in allegato alla presente, il testo dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°5 del 13.03.2020.

saluti
Mario Alvano
Segretario Generale

AnciSicilia
Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 - Palermo
Tel. 091 7404856
Fax 091 7404852
<https://www.anci.sicilia.it>
ancisicilia@anci.sicilia.it

Seguici su [Facebook](#)

COMUNE DI BLANCAVILLA
PROV. N. 5986
16 MAR. 2020

Allegato(i)

150968357.PDF (2334 Kb)



(E-MAIL)





Regione Siciliana
Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

- applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;*
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Ritenuto** necessario adottare, sull'intero territorio regionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ritenuto** di procedere con la massima urgenza all'esecuzione di tutte le misure adottate per favorire l'igiene, la salubrità e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per i servizi di pubblica utilità;
- Considerata** l'indifferibilità, laddove ciò non comporti nocumento alcuno ai cittadini, ai dipendenti e all'efficacia dell'azione amministrativa, di intraprendere azioni di rafforzamento e implementazione del ricorso al lavoro agile previo confronto con le Organizzazioni sindacali del settore per la definizione di criteri minimi, seppure nell'ambito del presente regime derogatorio, afferenti all'applicazione del dettato normativo ex Capo II della Legge 22 maggio 2017, n.81, con particolare riferimento:
- a) all'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa di proprietà del dipendente o, qualora disponibili, di quelli che fornirà l'Amministrazione;
 - b) alla durata dell'accordo da stipulare tra le parti;
 - c) all'esercizio del potere di controllo dell'Amministrazione sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni;
 - d) alle garanzie inerenti rischi generali e i rischi specifici connessi alla salute e alla sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile;
 - e) alla tutela da assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali;
- Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- Ritenuto** di dovere recepire e attuare le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020

ORDINA

Articolo 1

(Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Articolo 2

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate sull'intero territorio regionale le seguenti misure disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020:

1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, e farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020;
4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
5. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare a distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
7. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

8. è interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
9. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l'attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione;
10. gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti e gas per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l'erogazione;
11. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Articolo 3

(Coordinamento attività con gli Enti Locali)

1. L'art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento. Pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.

Articolo 4

(Misure da applicare ai servizi di trasporto sull'intero territorio regionale)

1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 - 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l'utenza ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro.
E' obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.
2. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00.
Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi-traghetto con le isole minori della Regione si atterranno allo svolgimento dei servizi secondo l'articolazione indicata nell'**allegato 1** alla presente ordinanza.
Sono sospesi i servizi integrativi regionali di collegamento con le isole minori a mezzo unità veloci, ad eccezione della tratta Marsala-Favignana, in entrambe le direzioni, che è effettuata come indicato nell'allegato 1.
3. Gli esercenti servizi di trasporto marittimo per il collegamento con le isole minori sono tenuti ad acquisire all'atto dell'emissione del biglietto di passaggio, ovvero di titolo di viaggio equipollente, l'autocertificazione da rendere per gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art.1, comma 1, del DPCM dell'8 marzo 2020 e dell'articolo 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020.
4. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti sono tenuti ad estendere agli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria i controlli in atto svolti presso gli altri aeroporti del territorio regionale.
5. Per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento dello Stretto di Messina per l'approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti, le Società esercenti servizi di navigazione adottano il "*Protocollo per la messa in sicurezza della continuità del traghettamento dello Stretto di Messina*" (**allegato 2**).
6. E' fatto obbligo di effettuare la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutti mezzi del trasporto pubblico locale via terra, urbano ed extraurbano, e via mare.

7. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, anche attraverso le Aziende sanitarie competenti per territorio, provvede ad istituire presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori.

Articolo 5

(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020 e dall'articolo 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall'art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Articolo 6

(Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale)

1. Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori.
2. L'ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori.
3. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all'aperto con particolare riferimento ai mercati rionali.

Articolo 7

(Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale)

1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.

Articolo 8

(Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell'Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico)

1. Al fine di salvaguardare la salute del personale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, tenuto conto delle esigenze relative alla necessità di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa nell'attuale fase emergenziale e degli adempimenti connessi a inderogabili future scadenze, e di assicurare il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali, si rende necessario adottare le seguenti misure:
 - a) applicare la modalità di "lavoro agile" e dare attuazione alle "disposizioni per il personale dipendente" secondo le direttive impartite dall'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli **allegati n. 4 e 5** alla presente ordinanza;
 - b) per contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, i Dirigenti Generali e i Responsabili di tutti gli Uffici dell'Amministrazione regionale adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente del rispettivo personale, da predisporre contemperando eventuali comprovate esigenze connesse alla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi in capo agli Uffici;
 - c) disporre, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli Uffici. La pulizia straordinaria e accurata, con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici;
 - d) installare dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani nei locali di accesso e nei corridoi;
 - e) sospendere gli accessi dell'utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici;
 - f) procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico;
 - g) attenersi rigorosamente alle norme precauzionali di tipo igienico-sanitario di cui all'**allegato 3** alla presente ordinanza.

Articolo 9

(Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali)

1. Ferma restando la puntuale applicazione da parte degli Enti Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", potranno essere adottate dai competenti organi ulteriori misure analoghe a quelle di cui all'articolo precedente articolo 8.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all'ANCI e ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Presidente
Musumeci



Documento
firmato da:
SEBASTIANO
MUSUMECI
13.03.2020 21:
14:24 UTC

ALLEGATO 1

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MEZZO NAVI TRAGHETTO per collegamenti con isole minori regionali

UNITÀ DI RETE ISOLE EOLIE

Servizi essenziali Siremar

Linea C/1 Milazzo Napoli: SOSPESA

Linea Interisole C/2: partenza delle ore 09.00 da Milazzo SOSPESA

Linea C/6 Lipari Vulcano Milazzo e VV: limitatamente a Partenza da Lipari ore 06.30 per Vulcano Milazzo e ripartenza da Milazzo alle ore 17.15

Linea C/3 C/4: in esercizio regolare come in atto direttrice Milazzo Isole Eolie (capolinea Alicudi e Stromboli)

Linee Integrative regionali

Linea Regionale Milazzo Eolie e VV: partenza ore 06.30 trasporto carburante e mezzi commerciali, nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì come da itinerari orari in atto;

Linea serale con partenza da Milazzo ore 21.00 SOSPESA

UNITÀ DI RETE USTICA

Servizi essenziali Siremar

Linea D1: come da itinerari orari, tranne la domenica

Linea Integrativa regionale

SOSPESA

UNITÀ DI RETE ISOLE EGADI

Servizi essenziali Siremar

Linea D2/D3: due partenze giornaliere (rispettivamente in fascia mattutina, con estensione a Marettimo, e pomeridiana limitatamente a Favignana e Levanzo)

Linea Integrativa regionale

Marsala-Favignana partenza ore 07.10 – arrivo ore 07.40

Favignana-Marsala partenza 07.50- arrivo ore 08.20

Marsala-Favignana partenza 17.25- arrivo ore 17.55

Favignana-Marsala partenza 18.00- arrivo ore 18.30

UNITÀ DI RETE PANTELLERIA

Servizi essenziali Siremar

Linea D4: come da itinerario e orario in atto, limitatamente a uno/max due giorni a settimana per trasporto infiammabili, secondo esigenze di approvvigionamento.

Linea Integrativa regionale

SOSPESA

UNITÀ DI RETE ISOLE PELAGIE

Servizi essenziali Siremar

Linea D5 SOSPESA

Linea Integrativa regionale

servizio da espletarsi sei giorni a settimana, comprensivo del trasporto esclusivo di merci pericolose, con partenza da Porto Empedocle alle ore 23:00 e doppio scalo a Linosa (andata e ritorno).

ALLEGATO 2

CARONTE & TOURIST



BLUFERRIES
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Meridiano
L.I. S.p.A.

PROTOCOLLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CONTINUITÀ DEL TRAGHETTAMENTO DELLO STRETTO DI MESSINA

Alla luce dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, conseguente alla diffusione e contagio del COVID-19, e nel pieno rispetto di quanto previsto dal DPCM del 09 marzo 2020, le società armatrici (Caronte & Tourist, Blufferries, Meridiano Lines) operanti nell'ambito del traghettamento sullo Stretto di Messina, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dell'essenziale collegamento marittimo anche in ipotesi di peggioramento del quadro infettivo, hanno stilato congiuntamente la seguente proposta di protocollo di sicurezza.

Per poter salvaguardare i collegamenti tra la Sicilia e il continente e, di conseguenza, per non rischiare di compromettere gli approvvigionamenti da/verso la Sicilia di beni di qualsivoglia natura, con particolare attenzione nei confronti dei prodotti di prima necessità e della mobilità delle persone, le Società di navigazione propongono di attuare un piano di emergenza che possa tutelare opportunamente sia la salute di tutti i passeggeri in transito, sia quella dei propri equipaggi che, per definizione, rappresentano un elemento imprescindibile ai fini dell'erogazione del servizio.

Per ottenere ciò occorre minimizzare i contatti tra i passeggeri tra loro e con l'equipaggio e il personale di terra, garantendo altresì il mantenimento tra passeggeri delle distanze suggerite.

Per far ciò, sarà necessario:

- 1) Minimizzare il tempo del traghettamento per ridurre i rischi di contatto e di contagio.
- 2) NON far scendere i passeggeri dai propri mezzi durante la navigazione
- 3) Dotare il personale di terra di idonei DPI (procedura già attuata o in corso di attuazione)
- 4) Distanziare adeguatamente le persone in fila in biglietteria, invitandole ad avvalersi di casse automatiche o degli altri sistemi di pagamento disponibili (misura già attuata).

La normativa vigente vieta in modo tassativo la permanenza a bordo dei veicoli di guidatori e passeggeri solo nel caso di navi di tipo chiuso, che pertanto non potranno essere utilizzate se non in casi eccezionali.

In tal senso, si riportano di seguito le misure di sicurezza ritenute necessarie per minimizzare i rischi di contagio e garantire il corretto distanziamento tra le persone presenti a bordo delle navi:

1. In virtù delle suddette premesse, è innanzitutto da considerarsi indispensabile vietare ai passeggeri che viaggiano con un veicolo al seguito di scendere dall'abitacolo per recarsi nei saloni pubblici di bordo.

Caronte & Tourist S.p.A.
Sede sociale: 98121 Messina - Viale della
Libertà, 34 - REA 187707 - P.IVA e Cod.
Fisc. 00288990807 - PEC:
carontetourist@pec.it

Blufferries S.r.l.
Sede legale: 98122 Messina - Via
Calabria, 1 - REA 214574 - P.IVA e Cod.
Fisc. 03122340833 - PEC:
blufferries@legalmail.it

Meridiano Lines S.r.l.
Sede legale: 20123 Milano - via Mullino
delle Armi, 11 - REA 1917905 - P.IVA e
Cod. Fisc. 02143790802 - PEC:
meridianolines@pec.it

La direttiva n.3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione della richiamata l. n. 124/2015, ha dettato linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e del lavoro.

Dopo i cennati interventi che hanno introdotto un primo periodo sperimentale, la legge n.81 del 22 maggio 2017 ha regolato la materia fornendo una definizione di lavoro agile improntata su flessibilità organizzativa, volontarietà delle parti e adozione di strumentazione tecnologica.

Il lavoro agile o smart working è definito quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.” (Art 18, Legge 22 maggio 2017, n. 81).

Tra le norme della legge di bilancio 2019 vi è anche una disposizione in materia di lavoro agile (comma 486 del suo articolo unico) che prevede il riconoscimento di priorità a favore di alcune categorie di lavoratori (lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, lavoratori con figli in condizioni di disabilità).

Tra le misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnalano il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e, da ultimo, il DPCM 8 marzo 2020.

Tali ultime disposizioni prevedono la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Infine si cita e si fa rinvio alla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e la circolare dell’INAIL n. 48 del 2 novembre 2017.

Al quadro delle disposizioni sopra richiamate si aggiunge la disciplina, per quanto riguarda l’Amministrazione di questa Regione, contenuta nel CCRL del comparto non dirigenziale 2016/2018 all’art. 35 “Disciplina del lavoro agile”.

DISPOSIZIONI

In via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, i dipendenti della Regione Siciliana possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità “agile”, anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il ricorso alle modalità di “lavoro agile” è possibile qualora sussistano le condizioni di cui al richiamato articolo 35 del CCRL del comparto non dirigenziale che per comodità di lettura di seguito si riportano:

- è possibile delocalizzare le attività di lavoro senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

- il dipendente gode di autonomia lavorativa e ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa;
- è possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti.

In considerazione della particolare contingenza e delle speciali disposizioni varate a livello nazionale, la modalità "smart working" può essere utilizzata, ricorrendo le predette condizioni, senza distinzione di categoria di inquadramento o di tipologia di rapporto di lavoro.

E' opportuno, dunque, che il ricorso al lavoro agile sia preceduto da una fase istruttoria all'interno dei singoli Dipartimenti per individuare le attività o segmenti di attività che possono essere svolte in modalità agile.

Per quanto sopra i Dirigenti in indirizzo, previo coordinamento con i dirigenti degli uffici in cui si articolano le singole strutture, possono nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, individuare le tipologie di attività ritenute delocalizzabili, in tutto o in parte, fuori dalla sede di lavoro, senza detrimento per la prestazione medesima o l'attività della struttura dirigenziale. La possibilità di delocalizzare un'attività o fasi di essa dipende sia da caratteristiche intrinseche all'attività medesima (quali a titolo meramente esemplificativo le attività di studio, ricerca, stesura di provvedimenti, atti o documenti) sia da condizioni specifiche in cui opera la struttura di riferimento (disponibilità idonea strumentazione informatica per esempio per la gestione di applicazioni e conseguenti elaborazioni in remoto).

Tuttavia, considerata l'urgenza contingente connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istruttoria di cui sopra può precedere la concessione delle *singole* autorizzazioni.

La prestazione lavorativa può essere svolta dalla residenza o da altro domicilio del dipendente, previa condivisione con la struttura di appartenenza.

La prestazione di lavoro svolta dal dipendente in autonomia è sottoposta a monitoraggio e valutazione da parte del Dirigente della struttura di appartenenza. L'attuazione di questa condizione è strettamente connessa alla puntuale individuazione della attività delocalizzata.

L'accesso al rapporto di lavoro in modalità di smart working è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione di apposita istanza (di cui all'allegata modulistica) da inviare al Dirigente Generale del relativo Dipartimento o Ufficio per il tramite del Dirigente della struttura di appartenenza al corrispondente indirizzo di posta elettronica.

Il provvedimento di ammissione alla modalità di lavoro *smart working* è disposto dal Dirigente Generale (o dirigente dell'Ufficio equiparato o speciale) ovvero da un suo delegato.

Le autorizzazioni concesse devono essere trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it.

I dipendenti sono tutti potenzialmente destinatari della possibilità di accesso al rapporto di lavoro in modalità di *smart working* su base volontaria.

I Dirigenti, laddove si renda compatibile con la funzionalità dell'attività, privilegiano i dipendenti rientranti nelle seguenti categorie:

a) affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (trapiantati, immunodepressi, etc.);

b) lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

d) dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l'infanzia e della scuola primaria di primo grado.

In caso di manifestazioni di disponibilità presentate da lavoratori rientranti entrambi in una delle suddette categorie, sarà preferito il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Il dipendente interessato dovrà presentare apposita istanza corredata dalla proposta di attività da svolgere con le modalità di lavoro agile utilizzando la modulistica allegata ed indicare l'indirizzo completo del luogo in cui intende prestare l'attività di lavoro e un recapito telefonico fisso o mobile. La proposta può essere rimodulata in sede di autorizzazione alla prestazione in modalità *smart working*.

Il dipendente si impegna ad essere reperibile nella fascia oraria concordata con l'Amministrazione, che comunque non può eccedere l'ordinaria prestazione giornaliera, e a comunicare immediatamente al proprio ufficio le ragioni, motivate e documentate, che lo costringono ad allontanarsi dalla sede individuata durante la suddetta fascia oraria.

Dalla prestazione in modalità *smart working* non derivano incrementi retributivi. Sono escluse prestazioni eccedenti l'orario ordinario che determinino incrementi retributivi, brevi permessi o altri istituti che comportino la diminuzione dell'orario giornaliero di lavoro. Non è configurabile la corresponsione di buoni pasto.

Il dipendente svolge la prestazione lavorativa avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica già in suo possesso o forniti dalla Amministrazione.

Le spese connesse all'uso di tali dotazione (consumi elettrici, di connessione alla rete Internet) sono a carico del dipendente.

Le dotazioni informatiche dell'Amministrazione non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, ed in particolare su di queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione alla prestazione in modalità *smart working* stabilisce:

- le prestazioni di lavoro e le modalità di esecuzione in *smart working*;
- la durata: giornate mensili e fasce orarie della prestazione;
- l'eventuale strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
- gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività fuori dalla sede di lavoro;
- gli orari di reperibilità telefonica e telematica;
- i risultati attesi;
- le forme e le modalità di monitoraggio e controllo sulla prestazione e sui risultati e di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- le modalità di recesso d'iniziativa del dipendente e di revoca da parte dell'Amministrazione.

L'autorizzazione prescrive, inoltre, che il dipendente:

- esegua la prestazione lavorativa nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;

- utilizzi le eventuali dotazioni informatiche fornite dall'Amministrazione senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
- rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati.
- rispetti disposizioni di sicurezza sul lavoro di cui all'informativa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e del personale.

In vigenza dell'attuale stato di emergenza, le autorizzazioni sono concesse fino ad un massimo di 30 giorni, rinnovabile in relazione alla durata della stessa emergenza.

Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa di cui sopra e comunque incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro nè sul riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Ai fini del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con la modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi di servizio abituale.

L'Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla prestazione di lavoro in modalità *smart working*. In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

Il Dirigente Generale *ad interim*
del Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale

Bologna



Documento firmato da:
GIOVANNI BOLOGNA
09.03.2020 17:44:38 UTC

L'ASSESSORE
On.le Bernadette Grasso



Documento firmato
da:
BERNARDETTE
FELICE GRASSO
09.03.2020 17:11:46
UTC



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
telefono 091.7072824- 091.7073230

Prot. n. 29231

Palermo, 12 marzo 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Disposizioni per il personale dipendente.

Trasmissione per posta elettronica

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Dirigenti preposti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori

e p.c. All'On.le Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la direttiva n. 2/2020 ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti all'intero territorio nazionale nello svolgimento dell'attività amministrativa e della prestazione lavorativa dei dipendenti, i dirigenti in indirizzo daranno puntuale applicazione alle indicazioni fornite con la sopra richiamata direttiva, al cui contenuto integrale si fa rinvio.

Per la tempestiva applicazione delle modalità di lavoro "agile", quale modalità di svolgimento - nella attuale situazione di emergenza - in via ordinaria delle prestazioni lavorative secondo quanto previsto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 all'art. 1, punto 6), i Dirigenti delle Strutture di massima dimensione e Uffici equiparati individueranno, entro 24 ore, le attività indifferibili da rendere in presenza.

I dirigenti in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano, altresì, l'applicazione delle misure oggetto della predetta direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

Si fa richiamo, infine, alla massima attenzione e fattiva collaborazione anche per la piena attuazione di ogni altra utile misura organizzativa, ivi comprese quelle necessarie a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 e il divieto di qualsiasi forma di aggregazione.

Il Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento della Funzione pubblica
e del Personale
Bologna



Documento firmato da:
GIOVANNI BOLOGNA
12.03.2020 17:31:00 UTC

L'ASSESSORE
B. Grasso



Documento
firmato da:
BERNARDETTE
FELICE GRASSO
12.03.2020 17:
25:05 UTC

